

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA

Riunione della Giunta Camerale di lunedì 21 luglio 2025 - Ore 15.14

Presenti	Assenti		
☒	☐	Sig. Luigi ATTANASIO	- Presidente
☒	☐	Sig. Alessandro CAVO	- Vicepresidente Vicario
☒	☐	Dott.ssa Paola NOLI	- Vicepresidente
☒	☐	Sig. Paolo CORSIGLIA	
☐	☒	Dott. Stefano MESSINA	
☒	☐	Sig. Giovanni MONDINI	
☒	☐	Dott. Felice NEGRI	
☒	☐	Sig. Massimiliano SPIGNO	
☒	☐	Dott. Massimiliano TUMIATI	- Presidente Revisori dei Conti
☒	☐	Dott. Gian Alberto MANGIANTE	- Revisore dei Conti
☐	☒	Dott. Riccardo SCARPULLA	- Revisore dei Conti
☒	☐	Dott. Maurizio CAVIGLIA	- Segretario Generale

Assistono il Segretario Generale il Dirigente Vicario, Dott. Marco Razeto e la sig.ra Antonella Parodi. Partecipano alla riunione l'ing. Filippo Delle Piane, in qualità di Presidente della Consulta per le infrastrutture e l'urbanistica e il dott. Alessandro Pitto, in qualità di Presidente della Consulta per il settore marittimo, portuale e logistico.

N. 306 del 21.07.2025

OGGETTO: Indicazioni per la prevenzione e protezione dai rischi correlati alle condizioni di microclima negli ambienti di lavoro.

Il PRESIDENTE comunica che, con nota prot. arrivo n. 25926 del 15 luglio u.s., indirizzata al vasto ambito coinvolto di soggetti istituzionali, associativi e sociali, tra cui figura l'Ente Camerale, la Prefettura di Genova, nel convocare una riunione interlocutoria dedicata alla definizione del testo concernente l'oggetto, ha anticipato che la sottoscrizione dello stesso avverrà, ove nulla osti, nella giornata di domani 22 luglio.

Si riporta in allegato in testo con detta nota trasmesso, che risulta fare oggetto della prevista sottoscrizione nella tempistica preannunciata.

LA GIUNTA CAMERALE

Udita la relazione del Presidente;

Vista la comunicazione prot. arrivo n. 25926 del 15 luglio 2025, con cui la Prefettura - UTG di Genova ha fissato la cerimonia di sottoscrizione del documento recante "Indicazioni per la prevenzione e protezione dai rischi correlati alle condizioni di microclima negli ambienti di lavoro" (Allegato);

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto lo Statuto della Camera di Commercio e, in particolar modo, l'art. 18;

Vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modificazioni e integrazioni;

Su proposta del Presidente

Unanime,

D e l i b e r a

Di approvare il documento di intesa recante "Indicazioni per la prevenzione e protezione dai rischi correlati alle condizioni di microclima negli ambienti di lavoro" (Allegato)

Di delegare il Dr. Marco Razeto, Dirigente Vicario dell'Ente
Camera, alla sottoscrizione del predetto documento presso la
Prefettura - UTG di Genova

Allegato

Il Presidente
f.to Sig. Luigi Attanasio

Il Segretario Generale
f.to Dott. Maurizio Caviglia



Per copia conforme ad uso amministrativo
Il DIRIGENTE VICARIO
Dott. Marco RAZETO



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo Genova

- Intesa -

Indicazioni per la prevenzione e protezione dai rischi correlati alle condizioni di microclima negli ambienti di lavoro per la provincia di Genova

Il 26 giugno 2024, alle ore 16.00 si tiene l'incontro, presieduto dal Prefetto, cui partecipano i rappresentanti della Regione Liguria, dell'ARPAL, della Capitaneria di Porto, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, dell'ASL 3 e ASL 4 Sistema Sanitario Regione Liguria, dell'Ispettorato di Area Metropolitana di Genova, della Direzione Regionale Liguria dell'INAIL, della Direzione Provinciale dell'INPS, della Camera di Commercio di Genova, di ANCE Genova, delle Sezioni provinciali di Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Confagricoltura, Coldiretti, CIA e CNA, dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Genova e delle Organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, finalizzato alla sottoscrizione dell'aggiornamento dell'Intesa recante "*Indicazioni per la prevenzione e protezione dai rischi correlati alle condizioni di microclima negli ambienti di lavoro per la provincia di Genova*", siglato il 24 luglio 2023, nei termini concordati nelle riunioni di monitoraggio tenutesi presso questa Prefettura il 23 maggio ed il 10 giugno 2024, effettuate in adempimento agli impegni di cui al punto 5 dell'accordo.

L'odierna Intesa contiene l'aggiornamento delle misure e buone prassi:

- per aumentare la cultura e la consapevolezza sui rischi da calore nei luoghi di lavoro e della sicurezza in generale, attraverso campagne di informazione *ad hoc*, che coinvolgano anche il mondo della scuola;
- per sensibilizzare, in presenza di tale tipologia di rischio, lavoratori e imprese, a rivolgersi, rispettivamente alle Organizzazioni Sindacali e alle Organizzazioni Datoriali per approfondimenti sulla cornice normativa in materia.

Con la presente Intesa, le parti sottoscrittrici, ciascuna nel rispetto delle proprie competenze, concordano e declinano, quindi, le indicazioni nelle successive previsioni.

La Capitaneria di Porto di Genova condivide il documento, per la parte di competenza dell'Autorità Marittima, nella misura in cui lo stesso rappresenta uno strumento utile per dare evidenza di situazioni che possano, in ipotesi, interferire nel regolare svolgimento delle attività ed operazioni portuali.

1. Valutazione dei rischi

1. Preliminarmente si evidenzia che, per definizione, negli ambienti *outdoor* è impossibile attuare modifiche dei parametri fisici - ambientali che caratterizzano l'esposizione. In ragione della valutazione del rischio "microclima", debbono essere, pertanto, predisposte opportune misure di prevenzione che permettano di ridurre al minimo i rischi connessi alle ondate di calore che possono provocare importanti conseguenze sulla salute, malesseri o anche infortuni, incidendo negativamente sullo svolgimento dell'attività lavorativa.
Particolarmente esposti al rischio in questione risultano coloro che svolgono attività lavorativa all'aperto, in particolare edilizia civile e stradale, con particolare rilevanza per i cantieri ed i siti industriali, comparto estrattivo agricolo, manutenzione del verde, florovivaismo, comparto portuale (per il quale si applicano altresì le disposizioni previste dal d. lgs. n. 272/99) marittimo e balneare, e prestazioni lavorative dei *rider*, ed in generale in tutte le attività lavorative che richiedono un impegno fisico rilevante, unitamente a coloro che sono impegnati in ambienti chiusi senza ventilazione adeguata.
2. Le parti tengono a richiamare, particolarmente, la centralità dell'obbligo del datore di lavoro, previsto dal d.lgs. n. 81/2008 "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro" con particolare riferimento al Titolo VIII, Capo Primo, di valutare tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici tra cui il microclima e, quindi, anche il rischio di danni da *stress* termico dovuto a temperature eccezionalmente elevate, o a condizioni climatiche particolarmente avverse, in modo da identificare ed adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi.
3. Si precisa che la valutazione deve essere fatta per ciascuna azienda, in riferimento alla tipologia delle lavorazioni, con il coinvolgimento di tutti i soggetti a ciò preposti dal d.lgs. n.81/2008 e sue estensioni (tra i quali: RSPP, Medico Competente, RLS, RLST e RLS di Sito, o Organismi contrattuali preposti alla Sicurezza) e le misure devono essere adattate a tutti i lavoratori, tenendo presente le esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi di lavoratori particolarmente sensibili al rischio in conformità con quanto stabilito dall'art. 183 del d.lgs. n. 81/2008.
4. In tal senso, sono disponibili specifiche norme tecniche di settore, che differiscono a seconda del tipo di ambiente termico in esame, nonché puntuali approfondimenti e strumenti preventivi che consentono di supportare il datore di lavoro nella valutazione del rischio e nell'adozione delle opportune misure di prevenzione e protezione, di tipo tecnico organizzativo e procedurale da mettere in atto anche per prevenire il rischio microclima in ambienti caldi *outdoor*.
5. Si richiamano e costituiscono parte integrante del presente documento i contenuti delle note:
 - ✓ Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nota Prot. N. 3981/C7SAN del 19/06/2025, *Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare*;
 - ✓ INL prot. n. 4639 del 02/07/21 e n. 3783 del 22/06/22 recanti ulteriori indicazioni operative ai fini di più incisiva attività di prevenzione dei rischi da *stress* termico causato da ondate di calore;
 - ✓ INL del 26/07/22 prot. n. 4753 ad oggetto *Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore. Strumenti preventivi e indicazioni operative*;
 - ✓ Circolare INL prot. n. 5056 del 13/07/2023;

- ✓ Messaggi INPS nn. 2729 del 20/07/2023, 694 del 15/02/2024 e 2130 del 03/07/2025;
 - ✓ Circolare INL prot. 5291.21/07/2023 ad oggetto *Richieste di integrazione salariale per eventi meteo – temperature elevate*.
6. Si ricorda altresì che, con riferimento specifico al settore dell'edilizia, nel Titolo IV del d.lgs. n. 81/08 sono previste precise responsabilità a carico dei coordinatori e dei datori di lavoro desumibili dagli artt. 92 e 96, oltre che dall'allegato XV.

2. Azioni e procedure organizzative

1. Le parti convengono sulla necessità che il datore di lavoro adotti, ove non ancora provveduto, avuto riguardo al singolo contesto aziendale ed alle situazioni sopra specificate, misure organizzative di carattere generale in presenza del rischio da *stress* termico.
2. Tali misure costituiscono una prima indicazione che potrà costituire riferimento per l'INPS per l'analisi delle domande C.I.G.O. presentate per temperature eccezionalmente elevate che saranno, nello specifico, valutate sulla base dei parametri stabiliti dal Msg. INPS n. 1856/2017, dalla Circ. INPS n. 139/2016 e dal Msg. INPS n. 2999/2022, n. 2729 del 20/07/2023 e 694 del 15/02/2024.
3. In particolare, le disposizioni sopra richiamate evidenziano che la causale "eventi meteo" è invocabile dal datore di lavoro anche in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa delle temperature elevate. Sono considerate tali quelle superiori a 35° centigradi (cfr. la circolare n. 139/2016). Con il messaggio n. 1856/2017, tuttavia, è stato chiarito che anche temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l'accoglimento della domanda di cassa integrazione ordinaria qualora entri in considerazione la valutazione non solo della temperatura rilevata dalla rete osservativa gestita da ARPAL, ma anche quella c.d. "percepita", che può essere più elevata di quella reale. Tale situazione, ad esempio, si determina nelle giornate in cui si registra un elevato tasso di umidità che concorre significativamente a determinare una temperatura "percepita" superiore a quella reale. Pertanto, la valutazione deve tenere conto, oltre che della temperatura misurata, anche del grado di umidità, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata. Anche la tipologia di lavorazione in atto e le modalità con le quali la stessa viene svolta costituiscono un elemento di rilievo per valutare positivamente l'integrabilità della causale "evento meteo" per temperature elevate, anche quando le stesse siano inferiori a 35° centigradi. Dalla valutazione delle predette caratteristiche, infatti, può emergere la rilevanza della temperatura "percepita" rispetto a quella reale, in considerazione della particolare incidenza che il calore determina sul regolare svolgimento delle lavorazioni. Ne sono esempio i lavori di stesura del manto stradale, i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, le lavorazioni all'aperto che richiedono indumenti di protezione e, in generale, tutte le fasi lavorative che avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l'utilizzo di materiali o macchinari particolarmente sensibili al forte calore. Inoltre, possono essere prese in considerazione anche le lavorazioni al chiuso allorché non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro. Si precisa, inoltre, che il datore di lavoro, nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica, deve indicare le giornate di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, nonché le cause, riconducibili all'eccessivo calore che hanno determinato detta sospensione/riduzione. Si ricorda, inoltre, che la cassa integrazione

ordinaria è riconoscibile in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell'azienda (RSPP), dispone la sospensione/riduzione delle lavorazioni in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché le cause che hanno determinato detta sospensione/riduzione non siano imputabili al datore di lavoro stesso o ai lavoratori. Pertanto, anche nel caso in cui le sospensioni/riduzioni siano disposte dal datore di lavoro su indicazione del responsabile della sicurezza per cause riconducibili alle temperature eccessive rilevate sul luogo di lavoro, è possibile valutare positivamente la richiesta di integrazione salariale ordinaria.

Al fine di facilitare l'istruttoria delle domande di integrazione salariale si raccomanda particolare attenzione alla completezza della relazione tecnica allegata alla domanda sotto i seguenti aspetti:

- a) Puntuale indicazione del luogo in cui si stava svolgendo l'attività lavorativa oggetto di sospensione, comprensiva delle eventuali particolarità connesse;
- b) Chiara indicazione della fase lavorativa in corso al momento della sospensione con una specifica circa l'incidenza delle condizioni meteo rispetto allo svolgimento della predetta attività;
- c) Allegazione di eventuale documentazione a supporto che possa fornire maggiore chiarimento in ordine alle condizioni che hanno determinato il ricorso alla cassa integrazione (es. accordi sindacali, comunicazioni fra le figure addette alla sicurezza sul luogo di lavoro, ecc.).

Si ricorda, da ultimo, che ogni valutazione in merito alle eccessive temperature è effettuata dall'INPS sulla base dei dati meteo ufficiali riportati nelle rilevazioni ARPAL.

4. Si conferma che le misure organizzative e operative, di seguito descritte, si attiveranno in presenza di una situazione atmosferica di particolare criticità per alti valori di temperatura ed umidità dell'aria, sulla base dei dati rilevati dalla rete osservativa ARPAL (disponibili sul sito <https://omirl.regione.liguria.it/#/map>) integrati dalle previsioni contenute nei bollettini ARPAL e del Ministero della Salute nonché dagli altri strumenti informativi previsti dal presente accordo.
5. Gli elementi informativi, di cui al paragrafo 4 che precede, saranno oggetto di attivazione e di confronto tra il datore di lavoro e tutti i soggetti preposti alla sicurezza di cui sopra, al fine di poter valutare tutte le azioni necessarie alla prevenzione sulla sicurezza dei lavoratori, intervenendo sull'organizzazione del lavoro (sospensione/riduzione/modifiche) e alla messa a disposizione di dispositivi idonei.
6. Oltre agli elementi informativi sopraindicati, onde utilizzare tutte le esperienze disponibili, è prevista l'attivazione di applicazioni come “*work climate*” reperibile all'indirizzo <https://www.workclimate.it/>, quale strumento integrato di prevenzione digitale.

3. Indicazioni pratiche

Costituiscono riferimento le Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 19/06/2025 e recepite dalla Regione Liguria con D.G.R. n°318 del 03/07/2025.

A mero titolo esemplificativo, tenuto conto della letteratura scientifica in materia, si riporta, di seguito, un sommario delle principali tematiche che richiedono particolare attenzione per una corretta gestione del rischio e che sono sviluppate in dettaglio, ad esempio, nelle indicazioni operative per la prevenzione del rischio da agenti fisici ai sensi del d. lgs. n. 81/2008 elaborato dal coordinamento tecnico per la sicurezza dei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province Autonome in collaborazione con INAIL e ISS.

- **Organizzazione del lavoro**
- **Informazione e formazione ai lavoratori**
- **Idratazione ed alimentazione**
- **Disponibilità di acqua fresca sul posto di lavoro e acclimatamento**
- **Vestiaro idoneo**
- **Pause**

Un ruolo di prim'ordine è svolto dal medico competente che, nell'ambito delle visite mediche di idoneità alla mansione specifica previste dalla legge dovrà tenere in considerazione le condizioni di ipersuscettibilità individuali in relazione all'esposizione allo *stress* termico.

Tali tematiche non sono da considerarsi esaustive ma devono essere integrate dal datore di lavoro in rapporto alla specificità del lavoro svolto e alla situazione ambientale (anche con la consultazione degli RLS, degli RLST e/o delle rappresentanze sindacali).

https://www.portaleagentifisici.it/fo_microclima_index.php?lg=IT/

Un importante supporto viene fornito dalle FAQ del suddetto portale che consentono un'agevole consultazione per parole chiave del documento: Decreto Legislativo 81/2008 Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a MICROCLIMA – Indicazioni Operative, elaborato dal Sotto Gruppo Tematico Agenti Fisici del Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con INAIL ed ISS, approvato dal Gruppo Tecnico Interregionale Prevenzione Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro il 21/07/21.

https://www.portaleagentifisici.it/faq_explorer_microclima.php?lg=IT/

Per informazioni o approfondimenti in tema di stress termico e misure di prevenzione è possibile consultare il sito Inail al link Stress termico

<https://www.inail.it/portale/prevenzione-e-sicurezza/it/come-fare-per/conoscere-il-rischio/agenti-fisici/stress-termico.html>

Si segnalano, infine, i seguenti strumenti preventivi finalizzati al vaglio dei rischi professionali ad uso dei lavoratori, datori di lavoro e degli addetti alla salute e sicurezza aziendali, consultabili al sito <https://www.workclimate.it>, e più dettagliatamente ai seguenti link:

Il progetto “Impatto dello stress termico ambientale sulla salute e produttività dei lavoratori”, finanziato dall'INAIL nel 2019 attraverso il Bando di ricerche in collaborazione (Bric), contiene strumenti operativi e informativi rivolti ai lavoratori, alle figure aziendali della salute e sicurezza e agli operatori della prevenzione e della protezione: <https://www.workclimate.it/>

Un prototipo di piattaforma previsionale di allerta per un primo screening dei rischi legati allo *stress* da caldo per i lavoratori: <https://www.workclimate.it/scelta-mappa/>

La previsione del rischio caldo per località (sistema sperimentale automatico di un modello meteorologico) permette di prevedere per tre giorni i livelli di rischio caldo previsti per le ore 12.00 in una specifica località, riferiti a un lavoratore non adattato al caldo, esposto al sole e impegnato in un'attività fisica intensa: <https://app.workclimate.it/ordinanza-caldo-lavoro>

Le previsioni del rischio caldo di cui al capoverso che precede costituiscono riferimento per le ordinanze vigenti emesse dalle singole Regioni, nelle aree e nei comuni interessati dalle condizioni di caldo estremo, imponendo, nei limiti dei campi di applicazione delle suddette ordinanze, misure contingibili ed urgenti.

È inoltre possibile reperire ulteriore materiale informativo prelevabile e consultabile *online* al link sottostante: *brochure* sulle patologie da calore e sui fattori che contribuiscono alla loro insorgenza, sulle condizioni croniche che aumentano la suscettibilità al caldo e sulle raccomandazioni da seguire per un'efficace pianificazione degli interventi aziendali in materia di prevenzione del rischio microclima, da adottare nell'ambito della specifica organizzazione del sistema di prevenzione aziendale (ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 81/2008): <https://www.workclimate.it/materiale-informativo/>

4. Formazione e informazione

Si ribadisce che l'informazione e la formazione specifica sul rischio microclimatico deve essere senz'altro sempre attivata, in tutti gli ambienti di lavoro sottoposti a condizioni microclimatiche severe. Pertanto, il lavoratore deve ricevere un'adeguata informazione e formazione sui rischi che corre durante l'esposizione ad ambienti caldi (sia *indoor* che *outdoor*) e questo, ovviamente, deve avvenire prima della sua esposizione. In riferimento ai contenuti della informazione/formazione sul rischio microclimatico devono essere innanzitutto fornite le informazioni obbligatoriamente previste dall'art. 184 del d.lgs. n. 81/2008.

5. Monitoraggio delle azioni intraprese

Le Parti si impegnano a promuovere momenti di confronto periodico sul tema della Salute e Sicurezza del lavoro (per rischi correlati alle condizioni di microclima), a supporto e nel rispetto delle specifiche competenze, onde favorire la diffusione di buone prassi, l'individuazione ed evidenziazione di tematiche da approfondire, nella comune consapevolezza e convinzione che i migliori risultati si possano ottenere solo attraverso la collaborazione di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti.

Le parti convengono, in particolare, sulla opportunità di calendarizzare un Tavolo di confronto, a conclusione della stagione estiva, finalizzato al monitoraggio dell'attuazione delle misure contemplate nella presente Intesa, attraverso l'analisi dei dati sull'accesso alla CIGO, che saranno forniti dalla Direzione provinciale dell'INPS. In quella sede, potranno essere altresì discusse e concordate analoghe misure in favore dei lavoratori da attuarsi a fronte di differenti situazioni di rischio climatico che dovessero verificarsi nelle altre stagionalità.

Si ribadisce, ad ogni buon conto, l'importanza del lavoro degli organismi dedicati al tema, in particolare del COCOPRO (Comitato consultivo permanente) operante nell'ambito dell'INAIL che tra i suoi compiti ha anche la proposizione di attività di prevenzione, nonché del Comitato art. 7 del D.Lgs. n. 81/2008.

Il presente documento viene sottoscritto dai partecipanti, ai fini della piena attuazione di quanto nello stesso indicato ed è valido, salva la necessità di eventuali aggiornamenti, per tre anni, e aperto

all'adesione di ulteriori eventuali partecipanti.

SOTTOSCRITTORI

Prefettura - U.T.G. - Genova

Regione Liguria

ARPAL

Capitaneria di Porto - Genova

Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Genova

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - Genova

ASL 3

ASL4

Ispettorato di Area Metropolitana - Genova

INAIL- Liguria

INPS - Genova

Camera di Commercio - Genova

Ance - Genova

Confindustria - Genova

Confcommercio – Genova

Confesercenti - Genova

Confartigianato - Genova

Confagricoltura - Genova

Coldiretti – Genova

CIA – Genova

CNA – Genova

Confcooperative Liguria

Legacoop Liguria

Agci Liguria

Ordine dei Consulenti del Lavoro - Genova

Cgil - Genova

Cisl - Genova

Uil - Genova
